



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52

del 02/03/2009

O G G E T T O

Programmazione del fabbisogno di personale – Rimodulazione 2009-2010-2011.

L'anno duemilanove, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.91 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267, prevede:
 - Al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
 - Al comma 2, che “gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 3-ter dell'art.39 della Legge 27/12/1999, n.449, per quanto applicabili”, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- i commi 2-bis, 3-bis e 3-ter dell'art.39 della L. 27/12/1999, n.449, in sintesi, riguardano:
 - La programmazione delle assunzioni, sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese, raggiunti nell'anno precedente;
 - La definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità;
- tale obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n.165/2001, puntualizzando che se le amministrazioni non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale;
- il comma 557 della L. n.296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che gli Enti che rispettano il Patto di Stabilità Interno devono garantire un contenimento della dinamica retributiva e occupazionale per il perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica. La disposizione prevede altresì che, dal 01/01/2007, non sono più applicate le norme in materia di riduzione di spesa di personale (1%), né quelle in materia di autorizzazione alle assunzioni con DPCM (disapplicazione dal 01/01/2007 dell'art.1 co. 98 della Legge 311/2004 e art.1 commi 198 e 206 L. 266/2005); per questi enti, in particolare, sono disapplicate, dal 1° gennaio 2007, le norme che limitano le assunzioni a tempo indeterminato nonché l'obbligo di ridurre la spesa nei limiti di cui al comma 198 della L. 266/2005 (spesa 2004 diminuita del 1%), permanendo comunque l'obbligo della riduzione programmata della spesa di personale con riferimento alla spesa 2006, così come si evince dalla Nota del 12/03/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Ministero dell'Economia e Finanze, a sua volta, con nota n.8838 del 23/01/2007, si è espresso nel senso che le componenti di spesa a cui fare riferimento (per la riduzione), sono quelle indicate nella Circolare n.9/06 ove si assume come riferimento un concetto di spesa di personale in senso ampio, comprendendo tutto il trattamento economico corrisposto al personale impiegato – a qualunque titolo – nell'ente anche con contratto

di lavoro flessibile o in convenzione; che questo concetto di spesa “allargata” per il personale, consente una oculata programmazione su base pluriennale dei fabbisogni di personale realizzando contemporaneamente l’obiettivo della stabilizzazione e quello dell’assunzione di professionalità indispensabili per l’ente;

- il comma 558 della citata Legge n.296/2006 sostanzialmente dispone che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere alla stabilizzazione, fra l’altro, del personale di cui al comma 1156 lett. f): soggetti collocati in attività socialmente utili;
- la Legge 24/12/2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008) ha ampliato il numero dei possibili destinatari della stabilizzazione spostando la data di riferimento per il calcolo del requisito temporale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (art.3, comma 90) al 28 settembre 2007 ed ha dato, inoltre, rilevanza ad un ulteriore fenomeno molto diffuso di utilizzo improprio del lavoro flessibile, ovvero le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti una forma di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita (art.3, comma 94, lett.b) anche attraverso l’inserimento degli stessi in un piano programmatico di progressiva stabilizzazione e, comunque, attuato con modalità compatibili con il dettato costituzionale della concorsualità;
- la circolare del 18 aprile 2008, n.5/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce linee di indirizzo univoche per l’applicazione uniforme delle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione e richiama l’attenzione delle amministrazioni pubbliche sui principi e sulle regole fondamentali dell’azione amministrativa per una corretta gestione delle risorse pubbliche;
- la normativa in argomento ha carattere transitorio ed eccezionale e le disposizioni in materia di stabilizzazione definiscono una procedura speciale di reclutamento che deroga rispetto alle modalità ordinarie del concorso pubblico, in quanto riservata ad una platea di destinatari per i quali si è scelto di valorizzare la loro esperienza professionale presso la Pubblica Amministrazione;
- le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purchè nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l’adeguato accesso dall’esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire;
- i criteri definiti dalle precitate norme finanziarie hanno consentito di individuare la platea dei possibili destinatari della procedura della stabilizzazione;
- nello stesso art.3, comma 90, della legge 244/07 è espressa una chiara volontà di racchiudere in un ambito temporale definito la “STABILIZZAZIONE” come reclutamento speciale nel settore pubblico, circoscrivendola agli anni 2008 e 2009 e riservando quindi

agli anni 2010, 2011 la definizione delle determinazioni riguardanti il personale stabilizzabile;

- infine, dal contesto normativo di riferimento si evince che le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni sono possibili a condizione che i posti (in termini di numero e costi) siano compresi nella dotazione organica, le necessità occupazionali siano previste nella programmazione dei fabbisogni di personale e a Bilancio sia prevista la copertura dei relativi oneri;

Tutto ciò premesso:

DATO ATTO che il Comune di Molfetta ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per l'anno 2008;

CONSIDERATO pertanto che il Comune di Molfetta può dar corso agli adempimenti per effettuare assunzioni con procedure concorsuali nonché con le procedure di stabilizzazione senza ulteriori vincoli se non quello derivante dalla normativa finanziaria sopra citata;

VISTA la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 18/04/2008 relativa alla programmazione del fabbisogno del personale per il periodo 2008-2010;

RILEVATO che presso questo Ente nel corso dell'anno 2008 e sino ad oggi sono complessivamente cessate dal servizio n.12 unità tra le categorie (A n.1, B n.4, C n.4, D n.3) e che entro la fine di quest'anno si definiranno con certezza ulteriori n.8 cessazioni (dirigenza n.1; A n.2; B n.1; C n.3; D n.1);

DATO ATTO, quale atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, che al fine di consentire il conseguimento di un minimo periodo temporale di attività lavorativa e, quindi, contributiva, si ritiene opportuno dare la possibilità di concorrere ai lavoratori anagraficamente più anziani per i posti individuati da ciascun dirigente all'interno del rispettivo settore, nei limiti della disponibilità finanziaria;

DATO ATTO inoltre che:

- l'attuazione del Piano 2009 non comporta maggiori spese rispetto alla spesa di personale 2008 (dal totale delle spese di personale devono essere detratti gli aumenti obbligatori per legge quali ad esempio gli aumenti contrattuali derivanti da contratti nazionali o decentrati), intesa nella sua ampia accezione come sopra delineata, in quanto l'operazione è contenuta nella spesa di personale già prevista per il 2009 per unità della cui attività l'Ente si avvale a vario titolo o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o come lavoratori socialmente utili;
- la spesa per l'attuazione del Piano sulla competenza 2009 è prevista negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2009 e che la copertura 2010/2011 è garantita anche da cessazioni in programma;

DATO ATTO, altresì, che risulta già pienamente rispettata la percentuale di assunzioni obbligatorie previste dalla vigente legge n.68/99 per il Comune di Molfetta;

DATO ATTO che, prima di procedere alla copertura dei posti a tempo indeterminato con modalità concorsuali esterne, dovrà essere esperita la procedura di mobilità del personale in disponibilità di cui al D.Lgs. n.165/2001;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza connessa all'approvazione della bozza di Bilancio di Previsione da parte della Giunta Comunale, non è stato possibile trasmettere la necessaria informativa preventiva alle OO.SS. – RSU, cui si assolverà con la trasmissione del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere all'approvazione della **Programmazione triennale dei fabbisogni di Personale ed in particolare del Piano annuale di attuazione**, con la previsione puntuale in ordine alle categorie e professionalità richieste, modalità e tempi di attuazione delle procedure di reclutamento, realizzando contemporaneamente l'obiettivo della stabilizzazione del personale avente diritto e quello dell'assunzione di professionalità indispensabili per l'ente, mantenendo un giusto equilibrio tra gli accessi dall'esterno e quelli dall'interno, volti alla valorizzazione delle risorse esistenti;

EVIDENZIATO che il detto Programma si aggiunge alle possibilità di stabilizzazione del personale L.S.U. (nel numero complessivo di 7 posti) in corso di attuazione con il processo di esternalizzazione di alcuni servizi comunali, quali la refezione scolastica, la gestione dell'impianto natatorio, la Cittadella degli Artisti e il trasporto scolastico;

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti da qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore AA.GG. in merito alla regolarità tecnica e dal Capo Settore Economico-Finanziario in merito alla regolarità finanziaria, ai sensi dell'art.53, comma 1, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il **PROGRAMMA triennale dei Fabbisogni di Personale 2009/2011 e il Piano Annuale di attuazione 2009**, Allegato A) a farne parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di precisare che la copertura dei posti riservati alla stabilizzazione dei lavoratori L.S.U. e Co.Co.Co., così come individuati nell'allegato A) al presente provvedimento, potrà avvenire non prima del 1° giugno 2009, mentre la copertura dei posti destinati a procedure selettive pubbliche di cui al medesimo allegato A) potrà avvenire non prima del 1° dicembre, in relazione alla somma disponibile nel Bilancio di Previsione 2009 destinata alle nuove assunzioni;

- 3) Trasmettere il presente provvedimento, per la prescritta informativa alle OO.SS. e R.S.U..